



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

LO STATUTO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 15.04.2013)

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI.....	3
ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.....	3
ART. 2 – SCOPI.....	3
TITOLO II – SOCI.....	4
ART. 3 – REQUISITI , AMMISSIONE E DURATA.....	4
ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI.....	5
ART. 5 – CONTRIBUTI.....	6
ART. 6 – SANZIONI.....	6
ART. 7 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO.....	6
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE.....	7
ART. 8 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE.....	7
ART. 9 – ASSEMBLEA.....	7
ART. 10 – RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	8
ART. 11 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	8
ART. 12 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	9
ART. 13 – GIUNTA.....	9
ART. 14 – RIUNIONI DELLA GIUNTA.....	9
ART. 15 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA.....	10
ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO.....	11
ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	11
ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	12
ART. 19 – PRESIDENTE.....	12
ART. 20 – VICE PRESIDENTI.....	13
ART. 21 - COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE.....	14
ART. 22 - COMITATI DI AREA.....	14
ART. 23 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI.....	14
ART. 24 – PROBIVIRI.....	15
ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE.....	16
ART. 26 – DIRETTORE GENERALE.....	16
TITOLO IV – FONDO COMUNE, BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO.....	17
ART. 27 – FONDO COMUNE.....	17
ART. 28 – BUDGET.....	17
ART. 29 – BILANCIO CONSUNTIVO.....	17
TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE.....	18
ART. 30 – MODIFICAZIONI STATUTARIE.....	18
ART. 31 – SCIoglIMENTO.....	18
ALLEGATO ALLO STATUTO REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI PROBIVIRI.....	18

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci del 7-11-2006, depositato Rep.n.121269 Racc.6963, emendato come da Atto notarile Rep.n.121306 Racc.6977 del 17-11-2006, ratificato dall'Assemblea dei Soci del 20-12-2006, modificato dall'Assemblea dei Soci del 14-07-2009, 2009, modificato dall'Assemblea dei Soci del 10-07-2012, modificato dall'Assemblea dei Soci del 14-04-2013.

La Giunta del 24 maggio 2012 ha deliberato di procedere alle modifiche del presente Statuto mediante scrittura privata tra i soci.

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici – codice fiscale 96377150584

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita la Federazione delle imprese delle Comunicazioni, dell'Informatica, dei Servizi Professionali, Tecnologici e del Terziario Avanzato, che nasce dalla unione di FEDERCOMIN e di FITA.

La denominazione è "CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI".

La Federazione rappresenta le imprese di Applicazioni Satellitari, Comunicazione e Marketing, Consulenza, Contenuti Digitali, e-Media, Formazione, Ingegneria, Internet, Qualità, Radiofonia e Televisione, Ricerche e Sondaggi, Servizi tecnologici e professionali, Tecnologie Informatiche, Telecomunicazioni.

La Federazione, con sede legale in Roma, aderisce come Federazione di primo grado alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e ne adotta il logo, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

In conseguenza di ciò, la Federazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

La Federazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, la Federazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

ART. 2 – SCOPI

In linea con le disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema e nel rispetto delle competenze delle associazioni aderenti, del mandato ricevuto dai soci e nei limiti del presente Statuto, la Federazione ha per scopo la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi complessivi del settore per tutti i problemi tecnico-economici, sociali e culturali che direttamente o indirettamente lo riguardano a livello nazionale, comunitario ed internazionale. A tal fine fra gli scopi della Federazione rientrano:

- 1) favorire e promuovere il progresso del settore nell'interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale;
- 2) rappresentare gli interessi trasversali del settore nei rapporti con gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune finalità di progresso e sviluppo;
- 3) promuovere i valori culturali distintivi del settore costituendone un riferimento per la crescita culturale, strategica e innovativa; favorire e sostenere lo sviluppo delle imprese del settore nella creazione, nell'organizzazione e nell'impiego delle risorse professionali avanzate, che ne costituiscono il valore principale; promuovere lo sviluppo del mercato nel rispetto dell'etica professionale e dei valori di libertà di concorrenza e d'impresa; migliorare le condizioni operative delle imprese delle categorie rappresentate, anche mediante proposte di legge e di normative;
- 4) promuovere il ruolo collettivo del comparto nei confronti del Sistema delle imprese e delle sue rappresentanze associative, del mercato istituzionale pubblico e privato, della società civile. A tal fine, la Federazione sviluppa la comunicazione, l'immagine, l'influenza, il riconoscimento, l'affermazione e la presenza del settore in tutte le sedi opportune nazionali e comunitarie; effettua ricerche, studi, monitoraggi e dibattiti relativamente agli scenari d'interesse complessivo del settore; offre alle pubbliche istituzioni la disponibilità delle sue competenze professionali, in quei momenti istituzionali che non sono propri delle singole associazioni di categoria o delle imprese ad esse aderenti;
- 5) promuovere e coordinare l'attività dei propri soci, assumendo ogni efficace iniziativa di confronto sui temi di interesse comune, potenziando la coesione organizzativa interna e sviluppando l'efficiente funzionamento della Federazione attraverso un ordinato evolversi dei rapporti associativi;

- 6) promuovere l'aggregazione delle imprese del settore sul Territorio, contribuendo a migliorare: le condizioni di operatività delle varie aree settoriali, la promozione istituzionale regionale e lo sviluppo di iniziative e network interregionali;
- 7) svolgere, conformemente alle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, le seguenti funzioni di servizio a favore dei singoli soci e di loro interesse:
 - assistenza, a livello nazionale e comunitario, sul piano tecnico-economico, promozionale, relazionale e organizzativo-logistico anche mediante il raggiungimento di accordi di carattere specifico e/o generale;
 - informazione, consulenza e comunicazione;
 - centro studi unificato al servizio di tutti i soci, per elaborare con una visione complessiva del settore ricerche, studi e monitoraggio di scenari con focus specifici, organizzazione di dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi strategici;
 - elaborazione di elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività dei propri soci, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
 - altre attività ausiliarie a favore dei propri soci;
- 8) sviluppare azioni in materia sindacale e di lavoro, sia promuovendo un quadro sindacale organico compatibile con le esigenze delle imprese aderenti alle associazioni socie della Federazione, sia assistendo le singole Organizzazioni che ne facciano richiesta;
- 9) oltre al ruolo di stimolo che è comunque chiamata ad espletare, non può sviluppare azioni di competenza delle associazioni di categoria associate, senza esplicita delega delle stesse per ogni singola iniziativa.

Con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza qualificata di cui al presente Statuto, la Federazione può variare i propri scopi.

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

La Federazione può promuovere o partecipare ad attività di natura economica, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II – SOCI

ART. 3 – REQUISITI , AMMISSIONE E DURATA

Possono aderire alla Federazione, come soci effettivi, le Associazioni di categoria, nonché le Federazioni di filiera di Confindustria rappresentative di interessi rientranti nei settori di attività rappresentati dalla Federazione stessa, e le Sezioni territoriali partecipate da imprese del Settore, costituite dalle associazioni provinciali di Confindustria, anche a seguito di accordi con la Federazione e/o le Associazioni di categoria aderenti.

Sono inoltre soci effettivi di diritto della Federazione, quali componenti del sistema, le Consulte del Settore costituite nell'ambito delle Confindustrie Regionali, nel rispetto del principio di doppio inquadramento delle imprese rappresentate dalle realtà del Settore presenti a livello regionale.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, altre associazioni e organizzazioni, anche costituite da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area di competenza della Federazione che, pur condividendo obiettivi e finalità generali della Federazione, non abbiano i requisiti per l'ammissione diretta ma che abbiano elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi, sempre che le stesse non siano associate ad altra organizzazione operante, con scopi analoghi, al di fuori del sistema confederale.

Le Associazioni di categoria federate solo previo consenso della Federazione, potranno eccezionalmente aderire direttamente a Confindustria; in tal caso, fatta salva la quota di adesione che spetta alla Federazione in base a quanto definito dal presente Statuto, le medesime Associazioni concorderanno con Confindustria l'entità del contributo ad essa dovuto.

L'ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Presidente e/o legale rappresentante dell'organizzazione, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme

e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice etico confederale. Alla domanda di ammissione devono essere allegati l'elenco delle imprese iscritte con i relativi addetti e, per le Associazioni, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

A cura della Federazione, le imprese aderenti alle Associazioni di categoria vengono iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale.

Le domande di adesione in qualità di socio della Federazione vengono approvate dalla Giunta. In caso di pronuncia negativa, può essere chiesto un riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L'adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il trenta giugno di ciascun anno con lettera raccomandata A.R.; per quanto riguarda il pagamento dei contributi, la disdetta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga altresì al pagamento dei contributi come previsto al successivo articolo 5. L'eventuale cambio di denominazione da parte dell'associato non estingue il rapporto associativo.

I rappresentanti dei soci della Federazione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI

Le Organizzazioni federate hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi della Federazione. I soci aggregati hanno diritto di elettorato attivo nelle modalità previste dallo Statuto e godono di elettorato passivo solo nella Giunta.

Le Associazioni di categoria aderenti alla Federazione devono prevedere nei loro statuti scopi coerenti con quelli di cui all'articolo 2 del presente Statuto, devono rappresentare ambiti merceologici definiti e possedere tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione al sistema confederale. Esse sono tenute a rispettare le regole confederali riguardanti la deontologia professionale e imprenditoriale e derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

Le Organizzazioni federate devono fornire, nei modi e nei tempi indicati nella Delibera annuale, i dati e le informazioni richieste per il calcolo dei contributi annuali.

Le Associazioni di categoria devono comunicare, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese tenuto dalla Confederazione.

I soci aggregati sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni degli organi federali, per quanto compatibili con le caratteristiche del loro status specifico. La loro adesione dà luogo a rapporti che si concretano in scambi di informazioni, consultazione, nella disamina di problematiche di interesse comune, in forme di collaborazione, nonché nella possibilità di assistenza da parte federale per la soluzione di questioni specifiche che non comportino contrasto con gli interessi dei soci effettivi.

La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il doppio inquadramento delle imprese associate aderenti al sistema confederale, alle Associazioni aderenti federate, e alle componenti territoriali del sistema confederale.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo della Federazione e quello di Confindustria nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

ART. 5 – CONTRIBUTI

Gli oneri contributivi dei soci della Federazione sono definiti tramite apposita Delibera contributiva predisposta dalla Giunta; sono finalizzati al raggiungimento degli scopi federativi, elencati in linea generale ai punti da 1 a 6 dell'Art. 2-Scopi, e sono articolati in:

- a) una quota di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione;
- b) una quota annuale da calcolarsi, sulla base della consistenza organizzativa (ovvero, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, entrate contributive risultanti dall'ultimo bilancio approvato, numero di aziende associate, numero dei dipendenti e/o fatturato delle stesse, o eventualmente articolata in fasce dimensionali) delle singole Associazioni e degli altri criteri eventualmente fissati nella Delibera contributiva;
- c) la quota annuale di competenza spettante a Confindustria.

Per i servizi elencati in linea generale ai punti 7 e 8 dell'art. 2 è prevista:

- d) una eventuale quota straordinaria integrativa, determinata dal Consiglio Direttivo per le diverse Associazioni sulla base del Programma di attività della Federazione, in funzione della sua incidenza nei vari settori rappresentati.

Per le Sezioni Territoriali non si applica il versamento della quota di ammissione di cui alla lettera a). Inoltre la Delibera contributiva dovrà indicare criteri specifici per il calcolo della quota annuale.

Le Consulte di Settore delle Federazioni Regionali sono esentate dal versamento dei contributi associativi.

Per i Soci aggregati, il contributo annuale viene determinato tramite criteri specifici indicati nella Delibera contributiva.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato secondo le modalità fissate dalla Delibera contributiva.

I nuovi soci versano la quota "una tantum" di cui alla lettera a) entro un mese dalla loro ammissione. La quota annuale, nel caso di ammissione nel secondo semestre dell'anno, viene calcolata in dodicesimi.

I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati con delibera annuale dell'Assemblea, in conformità degli indirizzi stabiliti in sede confederale.

Ai soci che non abbiano adempiuto agli obblighi contributivi di cui al presente articolo entro il termine stabilito nella delibera contributiva non sono attribuiti i diritti di voto in Assemblea e in Giunta né è loro attribuito il diritto a concorrere alla formazione della Giunta secondo il successivo art.13. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche federali.

ART. 6 – SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della Federazione;
- b) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
- c) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 7 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, da esercitarsi nei modi previsti dall'articolo 3 del presente Statuto;
- b) per recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del presente Statuto;
- c) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- d) per scioglimento dell'Associazione aderente alla Federazione;
- e) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti né dal versamento delle quote maturate che vanno pagate secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini statutarî o di comunicazione di cessazione di attività, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ART. 8 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Collegio dei Revisori contabili;
- g) il Collegio dei Proviviri;

Sono articolazioni operative della Federazione:

- a) il Comitato di Presidenza;
- b) il Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale (CNCT);
- c) i Comitati di Area.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni federate.

Dispongono di voti in Assemblea i soci effettivi di cui al primo comma dell'articolo 3 e i soci aggregati. Essi possono designare, ciascuno, fino ad un massimo di cinque delegati che dispongono congiuntamente dei voti spettanti all'organizzazione stessa.

E' peraltro facoltà dei soci di consentire la ripartizione dei voti tra i propri delegati purché a fronte di comunicazione scritta inviata alla Federazione almeno 5 giorni prima della riunione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.

I voti spettanti a ciascun socio sono determinati in ragione dei contributi associativi di cui all'art. 5 commi "b" e "c", versati per l'anno precedente. A tal fine, viene calcolato un "quorum" dividendo per mille l'ammontare complessivo dei contributi associativi riscossi per l'anno che precede la seduta assembleare. A ciascun socio viene quindi assegnato - sulla base del contributo

effettivamente versato - un voto per ogni "quorum" o sua frazione superiore alla metà. Ogni socio dispone comunque di almeno un voto.

Ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto.

In ogni caso, ciascun socio non potrà disporre in Assemblea di un numero di voti superiore al 45% del complesso dei voti spettanti a tutti i soci.

Non sono ammessi a partecipare all'Assemblea i soci che non siano in regola con i versamenti dei contributi.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle consulte regionali di cui al secondo comma dell'articolo 3, i Revisori contabili e i Proviviri.

ART. 10 – RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano di età, almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata indirizzata a ciascun socio al suo domicilio elettivo, o anche a mezzo fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.

ART. 11 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e un terzo dei soci effettivi. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci e un decimo dei soci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza qualificata.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 12 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea, secondo le modalità prevista dal presente Statuto:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- b) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti elettivi;
- c) eleggere i componenti elettivi della Giunta;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) eleggere i Probiviri;
- f) ratificare le nomine a Consiglieri incaricati approvate dalla Giunta su proposta del Presidente;
- g) approvare il bilancio consuntivo;
- h) approvare il budget della Federazione e la delibera contributiva;
- i) modificare il presente Statuto;
- j) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori.

ART. 13 – GIUNTA

La Giunta è composta:

- a) dai componenti il Consiglio Direttivo;
- b) dai Presidenti della Federazione non più in carica;
- c) dai 4 Vice Presidenti del CNCT;
- d) dai Presidenti delle Associazioni di categoria soci effettivi non altrimenti rappresentate;
- e) da 15 a 30 membri eletti dall'Assemblea;
- f) da un rappresentante eletto tra i Soci aggregati, secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo

In sede di costituzione della Giunta, ciascun socio non potrà essere rappresentato da un numero di componenti superiore al 26% sul totale dei componenti della stessa.

I componenti la Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, i componenti eletti dall'Assemblea, la Giunta può cooptare, con voto a scrutinio segreto, nuovi componenti da sottoporre alla ratifica della prima Assemblea utile.

ART. 14 – RIUNIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Giunta è convocata dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica. E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa - di audioconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

La Giunta è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per quattro volte consecutive e quelli che nel corso dell'intero anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono altresì rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Il Presidente valuterà e sottoporrà alla Giunta eventuali eccezioni dovutamente motivate.

Le deliberazioni della Giunta vengono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta.

Alle riunioni della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Possono inoltre assistere ai lavori i Dirigenti della Federazione.

Il Presidente può altresì estendere l'invito, senza diritto di voto, a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Spetta alla Giunta:

- a) deliberare sulle questioni di politica tecnico-economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, in linea con le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- b) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione;
- c) nominare la Commissione di designazione del Presidente di cui al successivo articolo 19;
- d) proporre all'Assemblea il Presidente della Federazione, con le modalità previste dall'articolo 19 e i Vice Presidenti;
- e) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo di cui all'articolo 16 lettera h);
- f) deliberare sulle nomine dei Consiglieri incaricati su proposta del Presidente (art. 16 lettera d);
- g) istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, i Comitati di Area;
- h) stabilire le fasce contributive minima, bassa, media, medio-alta ed alta in relazione alla composizione degli organi sociali;
- i) esaminare e approvare il progetto di bilancio consuntivo, con la relativa relazione, redatto dal Consiglio Direttivo e proporre lo stesso all'Assemblea per la sua approvazione;
- j) esaminare ed approvare il budget della Federazione, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- k) predisporre la Delibera contributiva per l'anno successivo, indicando importi e criteri per il calcolo dei contributi a carico dei soci e modalità di versamento, sulla base del budget e proporre la stessa all'Assemblea per la sua approvazione;
- l) esaminare e approvare il Programma di Attività della Federazione;
- m) fare richiesta, qualora lo ritenga opportuno, di convocazione dell'Assemblea in sede straordinaria, con le modalità previste dall'articolo 10;
- n) verificare la coerenza degli statuti delle Associazioni di categoria aderenti alla Federazione;
- o) approvare le domande di adesione alla Federazione;
- p) applicare le sanzioni previste dall'articolo 6;
- q) sottoporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e approvare i regolamenti di esecuzione dello Statuto, il regolamento riguardante il referendum per le modifiche statutarie;
- r) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
- s) esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto e in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi della Federazione.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) dai Vice Presidenti della Federazione;
- c) dai Presidenti delle Associazioni, le quali versano contributi rientranti nella fascia contributiva bassa e dal Presidente del CNCT;
- d) da un massimo di quattro Consiglieri incaricati su proposta del Presidente, la cui nomina sia stata approvata dalla Giunta e ratificata dall'Assemblea;
- e) da due rappresentanti aggiuntivi per ognuna delle Associazioni con contributo versato rientrante nella fascia contributiva alta;
- f) da un rappresentante aggiuntivo per ognuna delle Associazioni con contributo versato rientrante nella fascia contributiva medio-alta e media;
- g) dai Presidenti delle Federazioni di filiera aderenti;
- h) da un massimo di due rappresentanti eletti in Giunta tra i componenti di Giunta;
- i) dall'ultimo Past President.

I componenti il Consiglio Direttivo riportano nel Consiglio le strategie e le proposte elaborate nell'ambito dei Comitati di Area e degli altri comitati o organismi in cui sono impegnati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e si ricostituisce in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Non vi sono limiti di mandato per i componenti di diritto, mentre quelli eletti dalla Giunta sono rieleggibili per un massimo di tre bienni consecutivi.

I componenti del Consiglio, che non facciano già parte della Giunta della Federazione, entrano a far parte della stessa.

Nel caso uno o più componenti vengano a mancare o perdano i necessari requisiti durante il biennio in carica sono sostituiti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio.

ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un quarto dei componenti in carica.

E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa - di audioconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per quattro volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. I componenti decaduti vengono sostituiti dalle Associazioni di provenienza.

Le deliberazioni del Comitato vengono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine quale, a titolo esemplificativo, il Programma di Attività della Federazione;
- b) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
- d) predisporre il progetto di bilancio consuntivo e la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni della Giunta;
- e) predisporre il budget della Federazione e proporre lo stesso alla Giunta per la sua approvazione;
- f) deliberare l'eventuale compenso per Revisori dei Conti;
- g) deliberare sul riesame delle domande di adesione;
- h) proporre alla Giunta l'istituzione dei Comitati di Area;
- i) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- j) nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
- k) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento della Federazione;
- l) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l'attuazione di tali delibere potrà nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
- m) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- n) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Federazione nonché, su proposta di quest'ultimo, l'eventuale Vice Direttore Generale.

ART. 19 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta nomina, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione di designazione ha il compito di esperire in via riservata una consultazione dei soci volta ad individuare il candidato, o i candidati, alla Presidenza, avendo cura che la massima carica di vertice sia, a rotazione, espressione delle aree merceologiche di rappresentanza nelle quali si articola la Federazione. Tale Commissione sottopone alla Giunta una o più indicazioni, sulle quali decide la stessa Giunta a scrutinio segreto.

Alla Giunta devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di designazione le candidature appoggiate da tanti soci che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea.

Il Presidente designato dalla Giunta deve essere eletto in Assemblea, con voto a scrutinio segreto. In caso di voto negativo dell'Assemblea, entro i successivi trenta giorni la Giunta deve designare un nuovo candidato o procedere a costituire una nuova Commissione di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio del secondo anno dispari successivo alla sua elezione

Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività della Federazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può conferire incarichi su specifiche tematiche ai componenti del Consiglio Direttivo o della Giunta e può, inoltre, delegare, previa ratifica della Giunta, ai Vice Presidenti o a componenti il Consiglio Direttivo o a soggetti designati dalle Associazioni, congiuntamente o singolarmente, alcuni dei suoi poteri, anche conferendo delega di Tesoriere, e assegnare specifiche procure per il compimento di singoli atti nell'ambito della ordinaria attività. Tali mandati vengono comunque assolti d'intesa con il Presidente stesso.

Al fine di assicurare un indirizzo unitario e uno stretto coordinamento delle attività associative, è costituito il **Comitato di Presidenza**, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dall'eventuale Tesoriere .

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 20 – VICE PRESIDENTI

Sono Vice Presidenti di diritto della Federazione:

- a) i Presidenti delle Associazioni con contributo versato rientrante nelle fascia media, medio-alta e alta;
- b) due ulteriori rappresentanti indicati da ciascuna delle associazioni con contributo rientrante nella fascia alta;
- c) un ulteriore rappresentante indicato da ciascuna delle associazioni con contributo rientrante nella fascia medio-alta;
- d) un rappresentante indicato d'intesa tra le associazioni con contributo rientrante nelle fasce bassa e minima;
- e) il Presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale.

Su proposta del Presidente, approvata dalla Giunta e ratificata dall'Assemblea, può essere nominato un ulteriore Vice Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione.

Il Presidente può indicare un Vice Presidente Vicario. In alternativa, il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

Per i Vice Presidenti - ad esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera a) per i quali si fa riferimento al mandato ricoperto in Associazione -, il mandato è biennale, con scadenza in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari, ed è rinnovabile per un biennio consecutivo al primo. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Nel caso che vengano a mancare durante il loro mandato, i Vice Presidenti sono sostituiti, su proposta del Presidente previa verifica del requisito, dalla Giunta, con la ratifica dell'Assemblea, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato.

In caso di cessazione del Presidente, i Vice Presidenti elettivi decadono con la nomina del successore.

ART. 21 - COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE

Il Comitato è la sede di coordinamento nazionale delle Sezioni territoriali, come definite all'articolo 3 comma I, e delle Consulte Regionali aderenti alla Federazione e presenti sul territorio nell'ambito delle componenti territoriali provinciali di Confindustria.

Quale organo trasversale delle diverse professionalità del Settore, il CNCT:

- promuove sul territorio i valori culturali distintivi del Settore;
- esercita funzioni di raccordo e di monitoraggio delle esigenze e delle proposte del territorio stesso;
- promuove, tramite le Sezioni territoriali, la rilevazione di dati ed informazioni caratteristici del territorio, oltre che dei settori rappresentati, al fine di contribuire alla formulazione delle politiche della Federazione;
- è impegnato a promuovere con le Associazioni di categoria accordi di doppio inquadramento.

Il Comitato è composto dai Presidenti delle Sezioni costituite sul territorio fra le imprese del Settore, nonché da rappresentanti aggiuntivi (massimo sei) delle stesse, in funzione delle rispettive fasce contributive.

Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente e quattro Vice Presidenti – con mandato biennale rinnovabile fino a due volte -, i quali fanno parte di diritto della Giunta, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, I comma.

Il Presidente del CNCT convoca il Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale almeno due volte l'anno di propria iniziativa, o quando lo richieda un quinto dei componenti, e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e della Giunta della Federazione.

Il Comitato, che non ha personalità giuridica autonoma dalla Federazione, organizza autonomamente i propri lavori, informando gli altri Organi della Federazione delle istanze e delle decisioni maturate.

La Federazione promuove la costituzione presso le Confindustrie regionali delle Consulte dei servizi rappresentate dalla Federazione. Il Presidente della Consulta fa parte di diritto del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale e partecipa di diritto all'Assemblea Generale.

ART. 22 - COMITATI DI AREA

La Giunta può istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, "Comitati di Area" ai quali possono aderire le Organizzazioni federate che abbiano interesse ai lavori della funzione di filiera o di mercato in questione.

I Comitati di Area affrontano problematiche comuni alle singole rappresentanze di filiera elaborando strategie e proposte da sottoporre agli Organi direttivi della Federazione.

Ogni Organizzazione federata può aderire ad uno o a più Comitati di Area, nei quali designa formalmente propri rappresentanti, attraverso i quali può partecipare alle delibere del/i Comitato/i con gli stessi diritti di voto spettanti alla stessa in Assemblea Generale. Nel caso di partecipazione a più Comitati, il socio dovrà indicare, all'atto dell'adesione ad ognuno di essi, come suddividere i diritti di voto complessivamente spettanti allo stesso, con il limite che uno stesso socio non potrà avere la maggioranza relativa in più di un Comitato.

I rappresentanti di ciascun Comitato nominano, al loro interno, un Presidente ed un Vicepresidente – con mandato biennale rinnovabile fino a due volte - che coordinano i lavori.

I Comitati di Area, che non hanno personalità giuridica autonoma dalla Federazione, organizzano autonomamente i propri lavori, informando gli Organi della Federazione delle istanze e delle decisioni maturate. A tal fine la Giunta della Federazione potrà predisporre apposito regolamento comune a tutti i Comitati di Area.

Il Presidente (o, con sua esplicita delega, il Vice Presidente) convoca le riunioni del Comitato almeno due volte l'anno di propria iniziativa, o quando lo richieda un quinto dei componenti.

ART. 23 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci

della Federazione, in una lista aperta o con almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Fermo restando il numero massimo di due preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo, diverso da quelli riportati nella lista.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o Revisore di altra Associazione confederata o di Confindustria.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Nel caso l'Assemblea elegga nella carica dei liberi professionisti che non siano anche dipendenti o rappresentanti degli associati, il Consiglio Direttivo dovrà deliberare l'eventuale emolumento economico ad essi riconosciuto.

ART. 24 – PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è gratuita e incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Spetta parimenti ai Probiviri l'interpretazione del presente Statuto e di ogni altra norma regolativa della Federazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 (sulle sanzioni), la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Il funzionamento del Collegio è fissato in apposito Regolamento.

ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sociali - fatte salve quelle di Proboviro e Revisore dei Conti - sono riservate ai rappresentanti delle Organizzazioni federate e delle imprese aderenti alle Associazioni di categoria, secondo quanto di seguito specificato.

Per rappresentanti delle Associazioni si intendono i Presidenti delle Associazioni stesse nonché i rappresentanti delle imprese ad esse associate che siano stati formalmente proposti dal Presidente dell'Associazione stessa.

Per rappresentanti delle imprese si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

I rappresentanti decadono automaticamente dalle cariche sociali quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione né con quella di Presidente di altra associazione del Sistema confindustriale.

Le cariche di Presidente, Proboviro e Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica della Federazione.

Per l'individuazione dei componenti degli Organi sociali, la cui nomina di diritto sia basata sull'appartenenza delle Associazioni alle fasce di contributo, si fa riferimento ai contributi versati di cui all'art. 5 commi b) e c). L'appartenenza delle Associazioni a tali fasce è verificata in occasione dell'Assemblea annuale, sulla base del contributo di competenza per l'anno in corso.

L'assenza di contestazioni riguardanti i contributi associativi è condizione necessaria per la nomina, elezione e mantenimento delle cariche sociali.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio Direttivo della Federazione, è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto stabilito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.

ART. 26 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

Sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Federazione. Su mandato del Presidente esegue gli atti d'ordinaria amministrazione previsti dai programmi approvati dagli Organi sociali.

Nell'ambito del budget della Federazione, propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro del personale.

Partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni degli organi della Federazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività della Federazione stessa.

TITOLO IV – FONDO COMUNE, BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO

ART. 27 – FONDO COMUNE

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 28 – BUDGET

Per ciascun anno solare il budget è esaminato e approvato dalla Giunta e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il documento è composto da:

- a) stato patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio;
- b) rendiconto economico di sintesi, per origine;
- c) rendiconto finanziario.

ART. 29 – BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, la Giunta esamina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo-

Il documento è composto da:

- a) relazione organizzativa;
- b) rendiconto economico;
- c) stato patrimoniale;
- d) struttura della partecipazioni in società controllate e collegate;
- e) prospetto delle fonti e degli impieghi.

La Giunta deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Rendiconto economico e Stato patrimoniale devono essere raffrontati con il budget dell'esercizio e con il Consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 30 – MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, su proposta della Giunta, con la metà più uno della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 31 – SCIoglIMENTO

Quando venga richiesto lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ALLEGATO ALLO STATUTO REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI PROBIVIRI

Ai fini della risoluzione delle controversie, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia stessa, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i rimanenti Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro novanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su

richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Per tutti gli altri casi, nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci del 7-11-2006, depositato Rep.n.121269 Racc.6963, emendato come da Atto notarile Rep.n.121306 Racc.6977 del 17-11-2006, ratificato dall'Assemblea dei Soci del 20-12-2006, modificato dall'Assemblea dei Soci del 14-07-2009, modificato dall'Assemblea dei Soci del 10-07-2012, modificato dall'Assemblea dei Soci del 15-04-2013.

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici – codice fiscale 96377150584